

N. 00117/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02149/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2149 del 2010, proposto da:

Agro Dynamics - Agricoltura Naturale Biologica e Biodinamica di
Ferraro Graziella e Bertazzo Danilo Societa' Agricola Semplice,
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Verzotto, con domicilio eletto
presso Luigi Verzotto in Padova, Piazzale Stazione, 8;

contro

Regione Veneto, rappresentata e difesa per legge dagli avv. Ezio Zanon,
Cristina Zampieri, Emanuele Mio, domiciliata in Venezia, Cannaregio,
23;

per l'annullamento,

della determinazione della Regione Veneto – Giunta Regionale a firma
del dirigente del Servizio Ispettorato Regionale per Agricoltura di
Padova, prot. n. 434861/48.00.25.06 in data 11/08/2010, con la quale

in relazione alla domanda presentata in data 16/03/2010 prot. nr. 147115 da Ferraro Gabriella, quale legale rappresentante della società ricorrente, viene negato il rilascio delle attestazioni previste dal D.Lgs. 114/98 in materia di sviluppo della proprietà diretto coltivatrice, ai fini della conferma delle agevolazioni fiscali godute per l'acquisto del fondo rustico in Villanova Camposampiero (PD) individuato dai mapp. 80-81-82-599-600 del foglio 10, di Ha 2.26.70 per asserita mancanza dei requisiti di legge ai fini del riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto in capo al richiedente nonché dei requisiti di idoneità del fondo atti a garantire un idoneo assorbimento della capacità lavorativa e dell'esercizio della coltivazione, secondo criteri di redditività tali da renderli idonei alla formazione della piccola proprietà contadina.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Veneto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2014 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La Società Agro Dynamics presentava in data 16/03/2010 alla Regione Veneto, per il tramite del Servizio Ispettorato Regionale per l'Agricoltura di Padova, una domanda (prot. n. 147115) tesa al rilascio delle attestazioni previste dal D.Lgs. 114/48 in materia di sviluppo della

proprietà ai fini della conferma delle agevolazioni fiscali godute per l'acquisto di un fondo rustico in Villanova Camposampiero, individuato dai mapp. 80-81-82-599-600 del foglio 10 di ha 2.26.70.

Il servizio Ispettorato Regionale per l'Agricoltura di Padova, con nota prot. 25781 e in data 07/05/2010, comunicava il preavviso di rigetto della predetta domanda del 16/03/2010 (prot. 147115).

Malgrado le osservazioni di parte ricorrente il Servizio Ispettorato Regionale per l'Agricoltura di Padova, con provvedimento prot. 434861 e in data 11/08/2010, comunicava il rigetto della domanda *“per mancanza dei requisiti di legge ai fini del riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto in capo al richiedente e in carenza dei requisiti di idoneità del fondo atti a garantire un idoneo assorbimento della capacità lavorativa e dell'esercizio della coltivazione, secondo i criteri di redditività tali da renderli idonei alla formazione della piccola proprietà contadina”*.

Detto provvedimento veniva impugnato sostenendo l'esistenza dei seguenti vizi:

1. violazione dell'art. 1 del D. Lgs. n. 114/1948 in quanto l'asserita mancanza del presupposto del fabbisogno minimo di 104 giornate lavorative, risulterebbe fondato sul presupposto erroneo che il fondo della società *“Agro Dynamics”* abbia un'estensione di Ha 2.26.70 anziché di Ha 7.19.32;
2. violazione dell'art. 31 della L. n. 590/1965, in quanto risulterebbe erroneo il presupposto contenuto nel provvedimento impugnato in base al quale il fondo in conduzione alla società ricorrente risulterebbe riferibile al socio Ferraro Graziella solo per il 50% delle giornate lavorative.

Nel corso del giudizio si costituiva la Regione Veneto che rilevava, preliminarmente, il difetto di Giurisdizione di questo Tribunale, in luogo del Giudice Ordinario, chiedendo in subordine il rigetto del ricorso in quanto infondato.

All'udienza del 15 Gennaio 2014, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso va giudicato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo nella controversia in esame, accogliendo l'eccezione sul punto proposta dalla Regione Veneto.

1.1 Come ha correttamente rilevato quest'ultima il ricorrente, nell'istanza presentata, ha richiesto il rilascio del "*certificato di idoneità e qualifica professionale*" previsto dal D. Lgs. 24/02/1948 n. 114, chiedendo quindi l'accertamento della qualità di coltivatore agricolo per il conseguimento di benefici fiscali, accertamento quest'ultimo che non può non essere correlato e conseguente all'esame di elementi oggettivi.

1.2 Risulta, infatti, dirimente constatare che l'attestazione o certificazione che una determinata persona è dedita alla coltivazione manuale della terra, di cui agli art. 1 del D.Lgs. 24-2-1948 n. 114 (sulle provvidenze a favore della piccola proprietà contadina), ha come contenuto il risultato di un mero accertamento tecnico, compiuto alla stregua di elementi, criteri e parametri normativamente predeterminati, senza alcun margine di discrezionalità.

1.3 Detta circostanza comporta la conseguenza che il provvedimento conclusivo del relativo procedimento integra la fattispecie di un atto di natura vincolata, destinato ad incidere, senza degradarle, su posizioni di

diritto soggettivo perfetto, attinenti alla qualità di coltivatore diretto (sul punto si veda T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, Sent., 06-11-2013, n. 677 e, tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, n. 231/87 e T.A.R. Basilicata, n. 158/1989 e n. 330/2003).

1.4 Va, altresì, evidenziato come non possa condividersi l'osservazione della ricorrente nella parte in cui rileva che la Giurisdizione di questo Tribunale era indicata nel contenuto del provvedimento impugnato, circostanza quest'ultima che non può, evidentemente, esimere dall'esame della Giurisprudenza in materia di criteri di riparto della Giurisdizione nel momento della proposizione del ricorso.

2. Ciò premesso è del tutto evidente come la dicitura sopra rilevata costituisce comunque un elemento di valutazione da parte di questo Tribunale del comportamento tenuto dell'Amministrazione e, ciò, con riferimento alla determinazione delle spese di giudizio e, ciò, ritenendo come l'apposizione di detta dicitura possa aver concorso nella individuazione del Giudice da adire.

3. In conclusione, trattandosi di situazione avente consistenza di diritto soggettivo perfetto, e non vertendosi in materia rientrante nell'ambito della giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, la controversia va quindi devoluta al Giudice Ordinario, quale Giudice cui è affidata, in via generale, la tutela dei diritto soggettivi.

Va, pertanto, dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, con conseguente onere dei ricorrenti di riproporre la domanda innanzi al giudice ordinario, nei termini e per gli effetti di cui all'art. 11, comma 2, c.p.a.

Le peculiarità della controversia, unitamente alle ragioni sopra indicate, consente di disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio, con l'eccezione del contributo unificato che dovrà essere rifuso nella misura versata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di Giurisdizione, indicando ai fini dell'eventuale translatio iudicii, la Giurisdizione del Giudice Ordinario.

Compensa le spese tra le parti in giudizio, con l'eccezione del contributo unificato che dovrà essere rifuso alla parte ricorrente nella misura versata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere

Giovanni Ricchiuto, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)